

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.). C. 544 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	38
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	42
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	47
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. C. 181 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	81
COMITATO DEI NOVE:	
DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. C. 3166 Governo, approvato dal Senato	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE REFERENTE:	
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo 68.032 del Governo</i>)	84
ALLEGATO 4 (<i>Relazione tecnica riferita all'articolo aggiuntivo 68.032 del Governo</i>)	85

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 11.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore

in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).

C. 544 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e che oggetto di esame è il testo elaborato dalla Commissione VII (Cultura) in sede referente. Segnala che la proposta non è corredata di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante finalità e struttura del Sistema di Istruzione tecnica superiore, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 2 e 3, in materia di missione e identità degli I.T.S. *Academy*, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle norme che, inoltre, per buona parte riproducono quanto già previsto a legislazione vigente.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 4, in materia di regime giuridico degli I.T.S. *Academy*, per quanto riguarda i commi da 1 a 8, che disciplinano l'istituzione, il funzionamento e i controlli prefettizi delle Fondazioni ITS e il comma 10, che disciplina il valore del titolo conseguito, non formula osservazioni, tenuto conto che le norme in gran parte riproducono quanto già previsto a legislazione vigente e hanno carattere ordinamentale. Esse inoltre per lo più disciplinano soggetti (le fondazioni), attualmente esterni al perimetro della pubblica amministrazione, mentre le attività delle amministrazioni pubbliche sono configurate come eventuali e facoltative, e dunque potranno essere svolte qualora sussistano le pertinenti disponibilità di risorse. Segnala, per quanto riguarda i controlli prefettizi, che la relativa attribuzione è già svolta a legislazione vigente. Sarebbe peraltro utile, a suo avviso, una valutazione del Governo volta a verificare se, alla luce del regime normativo previsto, possano determinarsi, per taluni istituti, i presupposti per un'eventuale classificazione nel settore della pubblica ammini-

strazione, in ragione, fra l'altro, dei soggetti partecipanti alla fondazione e del regime dei finanziamenti.

Non ha osservazioni neppure circa il comma 11, che estende alle fondazioni l'accesso a determinati contributi previsti a legislazione vigente in quanto i contributi previsti (decreto-legge n. 83 del 2012) operano nel quadro delle risorse stanziato, per cui l'ampliamento del novero dei soggetti ammissibili non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici relativi ai percorsi di istruzione e formazione delle Fondazioni I.T.S. *Academy*, rileva che tale disposizione estende l'ambito di applicazione di cui agli articoli da 2 a 4 del decreto legislativo n. 184 del 1997, limitato a legislazione vigente ai corsi universitari e ai periodi di lavoro all'estero e di aspettativa. Evidenzia che l'estensione comporta, da un lato, l'incremento delle entrate contributive in ragione del versamento degli oneri del riscatto ma, in prospettiva, l'incremento delle prestazioni (quote maggiorate di ratei pensionistici e anticipo della decorrenza). In proposito, reputa quindi necessario acquisire i dati e gli ulteriori elementi necessari ai fini della quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla disposizione in esame, e ciò anche con riferimento alle minori entrate fiscali connesse al regime di deducibilità previsto per gli oneri contributivi in oggetto. Segnala che il medesimo comma, inoltre, prevede ulteriori agevolazioni fiscali, relative al regime di deducibilità per le rette versate e all'applicazione, nei confronti delle Fondazioni I.T.S. *Academy*, delle disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione. Anche in relazione a tale profilo, appare a suo avviso necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a quantificare gli effetti finanziari, in termini di gettito tributario, derivanti dalla disposizione in esame.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante standard minimi dei percorsi formativi, non formula osservazioni

tenuto conto del carattere ordinamentale delle norme.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, in materia di verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti, osserva che la norma demanda a un decreto ministeriale la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'esame e di valutazione finale, senza disciplinare specificamente l'eventuale corresponsione di emolumenti comunque denominati o le spese di funzionamento degli organi. Evidenzia che le commissioni sono peraltro già previste, con le medesime funzioni, a legislazione vigente (articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008). Ciò premesso, considerato che di tali commissioni potrebbero far parte soggetti appartenenti ad enti pubblici ovvero che le stesse potrebbero operare presso amministrazioni pubbliche, andrebbe a suo parere chiarito se dalla loro costituzione o dal loro funzionamento siano attesi oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 7, in materia di accreditamento degli I.T.S. *Academy*, andrebbe a suo avviso chiarito se dagli adempimenti amministrativi finalizzati all'accreditamento (lo svolgimento dei quali risulta obbligatorio, su semplice richiesta dell'ente interessato), derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni competenti. In questo caso, andrebbero indicate le risorse con cui far fronte ai predetti adempimenti, posto che il testo non prevede espressamente la corresponsione di tariffe a carico dei richiedenti commisurate ai costi sostenuti dalla pubblica amministrazione ai fini dell'accreditamento.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione dell'articolo 8, in materia di raccordi tra I.T.S. *Academy* e sistema dell'università e della ricerca, non formula osservazioni tenuto conto che la disposizione in esame ribadisce (specificandone le finalità e talune modalità attuative e procedurali) il contenuto di previsioni già esistenti a legislazione vigente, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che, per di più, sono assistite da una

clausola di neutralità (articolo 29 della legge n. 240 del 2010).

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 9, in materia di programmazione territoriale, misure nazionali di sistema e orientamento, rileva che l'articolo 12 del provvedimento prevede al finanziamento dei programmi di cui al comma 2, lettera *a*), e al comma 3 dell'articolo 9, ora in esame, nel quadro del Fondo disciplinato dal medesimo articolo 12. Quest'ultimo opera nel quadro delle risorse disponibili ed è soggetto a ripartizione per l'assegnazione delle risorse. Circa il comma 2, lettera *a*), e il comma 3, dunque, non formula osservazioni in quanto i relativi oneri sono contenuti nell'ambito di un tetto di spesa e presentano carattere di modulabilità sulla base delle risorse effettivamente disponibili. Per quanto riguarda gli oneri connessi all'applicazione delle lettere *b*) e *c*) del comma 2, andrebbe invece chiarito, a suo parere, se gli stessi siano finanziati con il medesimo meccanismo sopra descritto, come sembrerebbe emergere dal testo, che tuttavia non esplicita tale circostanza.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 10, in materia di Percorsi I.F.T.S., andrebbe a suo parere chiarito se dall'attività volta a « conformare » i percorsi IFTS alle nuove esigenze indicate dalla norma (ove non si tratti di una disposizione di carattere programmatico piuttosto che precettivo) derivino oneri e, in caso affermativo, se gli stessi gravino su amministrazioni pubbliche: evidenzia, infatti, che la norma non indica espressamente i soggetti che dovranno provvedere all'anzidetta attività di conformazione.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 11 e 12, in materia di coordinamento nazionale e sistema di finanziamento, per quanto riguarda l'istituzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, rileva preliminarmente che l'onere risulta limitato all'entità dello stanziamento e quasi tutte le spese hanno carattere di rimodulabilità. Tuttavia gli oneri di cui all'articolo 13, comma 3 (anagrafe degli studenti e banca dati nazionale), che gravano sul medesimo Fondo, non appaiono rimodulabili in quanto legati ad adem-

pimenti obbligatori per interventi che non sono dimensionabili in funzione delle risorse disponibili: andrebbe quindi acquisita, a suo parere, una quantificazione di tali oneri nonché la valutazione del Governo circa la complessiva congruità delle risorse del Fondo rispetto alle varie finalità cui lo stesso è destinato, tenendo conto degli elementi di rigidità della spesa sopra segnalati con riferimento all'articolo 13, comma 3. Segnala che ai predetti oneri (che gravano sul Fondo) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo – di identica denominazione – istituito dall'articolo 1, comma 875, della legge finanziaria per il 2007: ritiene che andrebbe chiarito se le risorse di quest'ultimo, omonimo, Fondo siano effettivamente disponibili, non gravate da obbligazioni giuridicamente perfezionate o destinate a programmi di spesa non revocabili o rimodulabili. Per quanto riguarda il comma 7, che prevede un cofinanziamento regionale obbligatorio – apparentemente quale condizione per l'accesso dei richiedenti al Fondo statale – rammenta che la previsione riprende, con talune differenze testuali, quella già recata a legislazione vigente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008. Andrebbe quindi chiarito, a suo avviso, se la previsione ora in esame debba essere interpretata come mera condizione di ammissibilità al finanziamento statale e non come obbligo che incombe in ogni caso sulle regioni. Nel primo caso infatti, la previsione non comporterebbe effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto le regioni potrebbero, facoltativamente, provvedervi nel quadro delle esistenti disponibilità e del rispetto dei vincoli di bilancio (cui la norma non deroga). Considerata, tuttavia la formulazione non univoca del testo, sul punto ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Infine, con riguardo al decreto di cui al comma 4, con il quale si dovrà, tra l'altro, definire i criteri per l'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS, rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'articolo 14.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore, con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (capitolo 1464 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione). Al riguardo, segnala che, in base al decreto di ripartizione del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, il Fondo oggetto di riduzione reca uno stanziamento equivalente agli importi della spesa autorizzata dalla disposizione in commento, che sembrerebbe, pertanto, configurarsi come una mera riallocazione di risorse tra Fondi aventi nella sostanza le medesime finalità. Ciò posto, come emerge da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato, evidenza che per l'anno 2021 le risorse del capitolo 1464 risultano ancora integralmente disponibili, ferma restando l'opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza delle risorse anche per gli anni successivi.

Con riguardo ai profili di quantificazione degli articoli 13 e 14, in materia di anagrafe degli studenti, banca dati nazionale, monitoraggio e valutazione di sistema, per quanto concerne l'articolo 13 rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 12, circa la necessità di una quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo 13, comma 3, e una valutazione di congruità delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore rispetto al complesso delle attività finanziate. Per quanto attiene all'articolo 14, che demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione l'«attualizzazione» del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione nonché la definizione dei relativi indicatori, andrebbe chiarito, a suo parere, il coordinamento di tale previsione con il comma 6 dell'articolo 12, che rinvia al decreto di riparto cui al comma 4 dello

stesso articolo 12 la definizione dei criteri per l'organizzazione e il finanziamento del medesimo sistema. Per entrambi i decreti, che si configurano come fonti secondarie, andrebbe altresì confermato, a suo avviso, che la relativa disciplina non possa in ogni caso determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 13 dispone che alle spese relative all'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli I.T.S. *Academy* e alla banca dati nazionale previste dal medesimo articolo 13 si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 12 e che a tali spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli I.T.S. *Academy* e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. In proposito, poiché l'attuazione della disposizione in esame, come peraltro sembra evincersi dal suo tenore letterale, dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, reputa necessario procedere alla quantificazione degli stessi, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, e prevedere che ai relativi oneri si faccia fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 12, sempre che tale utilizzo non comprometta la realizzazione delle finalità del fondo stesso, sostanzialmente corrispondenti a quelle previste per l'omonimo fondo disciplinato a legislazione vigente. Su tali aspetti, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 15 e 16, recanti disposizioni finali, evidenzia che la norma dispone che, nel primo biennio di applicazione delle norme, debbano intendersi accreditati gli I.T.S. in possesso di determinati requisiti. Non vengono peraltro definite le modalità e le procedure per la verifica dell'effettivo possesso dei medesimi requisiti. In proposito ritiene utile acquisire un chiarimento: ciò con specifico riguardo alla possibilità per gli istituti medesimi di accedere, in

virtù dell'accreditamento disposto in via automatica (benché con effetto limitato alla fase transitoria) dalla norma in esame, ad eventuali benefici non definiti entro limiti massimi di spesa (quali quelli di cui all'articolo 4, comma 9), con conseguenti possibili effetti finanziari.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, rilevata la necessità di acquisire la relazione tecnica sul provvedimento in esame, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, concorda con la richiesta della rappresentante del Governo.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione un appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze contenenti risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

C. 181 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato in seconda lettura (A.S. 1441) al fine di recepire integralmente le condizioni poste e le osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio e di inserire due ulteriori modifiche di carattere ordinamentale e di coordinamento agli articoli 2 e 3. Ricorda che, pertanto, sono oggetto di esame nella seduta odierna solo le modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario.

Con riferimento agli articoli da 1 a 9, recanti disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le modificazioni introdotte al Senato recepiscono i rilievi (condizioni ed osservazioni) formulati dalla Commissione Bilancio del Senato alla luce degli elementi conoscitivi forniti dal Governo durante l'esame in sede consultiva. Esse, infatti, sono volte ad aggiornare la decorrenza degli oneri e delle coperture; inserire clausole di invarianza e a sopprimere il riferimento al termine « insegnamento » (che avrebbe comportato, secondo la Nota allegata alla relazione tecnica, il richiamo alla didattica curricolare, con conseguenti oneri per il sistema scolastico). Segnala che ulteriori modificazioni hanno carattere meramente ordinamentale e di coordinamento testuale.

Non ha osservazioni da formulare in proposito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 5, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2 si provvede – con distinte clausole di copertura finanziaria – mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, conformemente a quanto già previsto nel testo approvato in prima lettura dalla Camera nel mese di luglio 2019, che ha recepito – con riferimento, tra l'altro, alla quantificazione delle suddette norme – le specifiche condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere espresso a suo tempo dalla Commissione bilancio della Camera. Al riguardo, rileva altresì che, in considerazione del tempo trascorso, il Senato – ferma restando la quantificazione degli oneri – ha provveduto ad aggiornare la decorrenza degli stessi a partire dall'anno 2021, adeguando conseguentemente al triennio vigente il richiamo al fondo speciale utilizzato a copertura. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge di bilancio per il 2021.

Tutto ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, nell'esprimere soddisfazione per la positiva conclusione del complesso *iter* legislativo del provvedimento, di cui sottolinea con favore l'iniziativa di origine parlamentare, concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Atto n. 262.

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Segnala che il predetto schema individua una serie di interventi infrastrutturali che, secondo quanto dispone l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale,

e, pertanto, necessitano della nomina di un Commissario straordinario, dotato di poteri derogatori al codice degli appalti, per la loro realizzazione o completamento.

Ricorda che si tratta del secondo schema di decreto, adottato in base al citato articolo 4, dopo lo schema di decreto n. 241 che aveva individuato 58 opere e che non è ancora stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Ricorda, altresì, che su tale schema la Commissione Bilancio, il 10 marzo scorso, si era espressa favorevolmente con la formulazione di un rilievo volto a inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria riferita alle attività dei Commissari ed ai relativi compensi, posto che lo schema di decreto non indicava la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari, né tantomeno recava una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attività e al compenso dei predetti Commissari.

Tanto premesso, rappresenta che l'articolo 1 dello schema di decreto rinvia all'allegato 1, nel quale sono appunto indicati, per ciascun intervento, la descrizione dell'opera, i codici unici di progetto (CUP), che devono essere obbligatoriamente previsti per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, il costo stimato, i finanziamenti disponibili, la fonte di finanziamento e il nome del commissario straordinario nominato unitamente alla sua qualifica. Sottolinea che l'allegato individua 44 interventi – 18 relativi a infrastrutture stradali, 15 a infrastrutture ferroviarie, 2 relativi al trasporto rapido di massa e 9 a infrastrutture per presidi di pubblica sicurezza – e 13 commissari straordinari. La relazione illustrativa precisa che la maggior parte degli interventi è di rilevanza esclusivamente locale o regionale.

Evidenzia che l'articolo 2 provvede alla nomina dei Commissari straordinari con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria, salvo revoca con le medesime modalità previste per la nomina.

Segnala che l'articolo 3 prevede a carico dei commissari straordinari alcuni obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili allo scopo di monitorare la loro attività: l'obbligo di comunicare il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati entro sei mesi dal conferimento dell'incarico; l'obbligo di comunicare i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando ogni sei mesi eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma; l'obbligo di dare immediata notizia su circostanze sopravvenute che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera e, infine, l'obbligo di trasmettere al medesimo Ministero, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di realizzazione dell'opera al fine di informare le Commissioni parlamentari competenti.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, fa presente che l'articolo 4 dispone in via generale che gli oneri connessi con la realizzazione di ciascuna opera sono a carico del quadro economico dell'intervento, nell'ambito delle risorse indicate per esso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala che il comma 2 dell'articolo 2, inoltre, prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi di personale per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal riguardo ricorda che il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 76 del 2020, prevede che il decreto di individuazione delle opere stabilisca altresì una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari; evidenzia che tale quota, tuttavia, non è indicata nello schema di decreto in esame, come invece sarebbe necessario per quanto riguarda il compenso dei Commissari straordinari, salvo che non si introduca nel testo del provvedimento una clausola di

neutralità analoga a quella prevista dall'articolo 2, comma 2, per il personale di cui lo stesso può avvalersi.

Su tali aspetti ritiene in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE deposita agli atti della Commissione un appunto dell'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze contenente elementi di chiarimento relativi alle osservazioni formulate dal relatore (*vedi allegato 2*).

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento testé forniti dal Governo.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 29 giugno 2021.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

C. 3166 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 29 giugno 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene

la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che è stato presentato dal Governo l'articolo aggiuntivo 68.032, in cui è stato tra-

sfuso il contenuto del decreto-legge n. 89 del 2021 (*vedi allegato 3*) e la relazione tecnica ad esso riferita (*vedi Allegato 4*), Avverte che il predetto articolo aggiuntivo risulta ammissibile e fissa pertanto il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 10 del 1° luglio prossimo.

Avverte, infine, che come convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'inizio delle votazioni degli emendamenti segnalati avrà luogo a partire dalla mattina di giovedì, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Roma, 29 giugno 2021

APPUNTO

OGGETTO: A.C. 3146 - "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

Iter

Il ddl in esame è assegnato alle Commissioni riunite I e VIII in sede referente, con i pareri delle commissioni: Il Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE, Commissione parlamentare per le questioni regionali e Comitato per la legislazione

Analisi degli effetti finanziari

È pervenuto il Dossier del Servizio Bilancio dello Stato, il quale effettua i rilievi di carattere finanziario riportati nella sottostante tabella, unitamente agli elementi di risposta forniti dagli Uffici MEF e dalle altre Amministrazioni coinvolte.

Art.	Osservazioni	Parere
PREMESSA	<p>SBS</p> <p>Si evidenzia preliminarmente che il DL in esame è caratterizzato da un'interazione con il DL n. 59/2021 avente ad oggetto il PNC (piano nazionale complementare, afferente alle risorse del "Fondo complementare").</p> <p>In proposito mentre la relazione tecnica riferita al DL 59 dà conto</p>	<p>Governo</p>

degli effetti sui saldi conseguenti al predetto reintegro (che, per quanto attiene al fabbisogno e all'indebitamento netto dovrebbero presumibilmente corrispondere agli effetti di cassa già scontati in relazione all'utilizzo originario delle risorse ora finalizzate al PNRR), la RT allegata al provvedimento in esame non fornisce indicazioni riguardo alla dinamica di spesa sottesa alla nuova destinazione di 15,5 miliardi provenienti dal FSC.

Andrebbe quindi chiarito quale sia l'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento prefigurabile in relazione a tale nuova destinazione delle risorse FSC: detto impatto – considerata la configurazione complessiva dell'operazione e quanto evidenziato dallo stesso PNRR (cfr. scheda relativa all'art. 14, comma 2) - dovrebbe scontare un'accelerazione e un anticipo rispetto alla dinamica di spesa originariamente ipotizzata con riguardo alle finalità del FSC, e pertanto, una revisione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, che non viene esplicitata dalla relazione tecnica.

Qualora tale nuova dinamica risulti già inclusa nelle attuali previsioni tendenziali, andrebbe chiarito in quale sede tale revisione sia stata operata, tenuto conto che non è finora intervenuta un'autorizzazione in via legislativa all'utilizzo dell'indicata quota del FSC per le finalità del PNRR.

Si osserva inoltre che molte disposizioni sono volte al rafforzamento e all'accelerazione dell'azione amministrativa in relazione alle esigenze di spesa connesse all'utilizzo delle risorse europee e di quelle nazionali che concorrono al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale complementare.

Considerata tale finalità delle disposizioni, a garanzia del rispetto della tempistica prefigurata per l'utilizzo delle predette risorse, non si formulano osservazioni per quanto attiene all'impatto sui saldi di finanza pubblica, nel presupposto dell'idoneità delle misure medesime a perseguire il predetto effetto di allineamento temporale, ferme restando la necessità, evidenziata per talune misure nelle successive schede, di elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità da parte delle amministrazioni interessate di dare attuazione alle norme con le risorse disponibili, come integrate dal provvedimento in esame.

	<p>Il provvedimento contiene peraltro anche disposizioni di revisione delle procedure amministrative, non finalizzate esclusivamente alla realizzazione degli interventi compresi nel PNRR, ma di portata generale, destinate quindi ad intervento di razionalizzazione a regime delle procedure interessate.</p> <p>Andrebbe peraltro acquisita conferma della complessiva sostenibilità, ad invarianza di risorse, delle modifiche per le amministrazioni interessate.</p> <p>Andrebbe inoltre confermato che le misure medesime non siano suscettibili di determinare complessivamente effetti di accelerazione della spesa, tali da incidere sulle dinamiche di cassa già scontate ai fini dei tendenziali.</p>	
2	<p>Cabina di Regia</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, in merito all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Cabina di regia ministeriale per l'attuazione degli interventi del PNRR (commi 1-5), non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la sua attività, come riferito dalla relazione tecnica, possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo riguardo all'idoneità di tali risorse a garantire l'attuazione delle disposizioni per tutto il periodo di operatività della Cabina di regia.</p>	RGS: Si conferma la neutralità finanziaria della disposizione in esame.
6	<p>Monitoraggio e rendicontazione del PNRR</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli importi dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame (euro 930.000 per il 2021 ed euro 1.859.000 a decorrere dal 2022) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.</p> <p>In merito al profilo temporale degli oneri stimati, si evidenzia che la suddetta autorizzazione di spesa è disposta in via permanente anche se l'attuazione del PNRR, come confermato anche dall'operatività</p>	<p>RGS Al riguardo, nel far presente che il Servizio centrale per il PNRR svolge le attività attribuite dall'articolo 6 del d.l. 77/2021 anche in relazione agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 59/2021 cofinanziati da risorse PNRR e risorse nazionali, si conferma il carattere permanente della struttura. Le funzioni assegnate al Servizio Centrale per il PNRR, difatti, non si esauriscono nelle attività inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma comprendono anche quelle concernenti l'iniziativa Next Generation EU e dovranno necessariamente protrarsi oltre il completamento del PNRR stesso, tenuto anche conto del</p>

	<p>limitata nel tempo di altri organismi istituiti dal provvedimento in esame (la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 e le Unità di missione di cui all'articolo 8), è circoscritta entro un orizzonte attuativo temporalmente limitato: andrebbe dunque chiarito se le funzioni dell'Ufficio in esame debbano considerarsi di carattere permanente.</p> <p>Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli importi dell'autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame (comma 9) (euro 218.000 per il 2021 ed euro 436.000 annui a decorrere dal 2022) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, sotto il profilo dello sviluppo temporale degli oneri recati dalla norma, come già evidenziato con riguardo all'articolo 6, si osserva che tale autorizzazione di spesa è di carattere permanente anche se l'attuazione del PNRR è circoscritta entro un orizzonte attuativo temporalmente limitato: andrebbe dunque chiarito se le funzioni dell'Ufficio in esame debbano considerarsi di carattere permanente.</p> <p>Si evidenzia, altresì, che la norma di cui al comma 4, nella parte in cui prevede, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, procedure concorsuali finalizzate ad assumere, presso la Ragioneria generale dello Stato, un ulteriore non specificato numero di dirigenti di seconda fascia a tempo determinato, determina oneri di personale non quantificati dalla RT e privi di copertura finanziaria: in proposito andrebbero acquisiti chiarimenti (comma 4).</p> <p>Andrebbe altresì confermata la neutralità della previsione di conferimento di sette incarichi di livello dirigenziale non generale a tempo determinato presso la Ragioneria generale dello Stato in deroga al limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti di livello non generale previsto a normativa vigente.</p> <p>Andrebbero, infine, forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione</p>	<p><i>carattere permanente delle riforme da avviare e degli investimenti previsti dal PNRR.</i></p>
7		<p>RGS: Al riguardo, nel far presente che l'ufficio di audit svolge le attività attribuite dall'articolo 7 del d.l. 77/2021 anche in relazione agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legge 59/2021 cofinanziati da risorse PNRR e risorse nazionali, si conferma il carattere permanente dell'ufficio. Le funzioni assegnate, difatti, non si esauriscono nelle attività inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma comprendono anche quelle concernenti l'iniziativa Next Generation EU e dovranno necessariamente protrarsi oltre il completamento del PNRR stesso, tenuto anche conto del carattere permanente delle riforme da avviare e degli investimenti previsti dal PNRR.</p> <p>RGS: Al riguardo, si rappresenta che il numero dei dirigenti da assumere è desumibile dalla lettura complessiva e congiunta delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, in cui si prevede di attribuire n. 14 incarichi dirigenziali non generali (n. 11 previsti dall'art. 6 e n. 3 dall'art. 7), di cui n. 7 da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e le restanti 7 unità da assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali. La relativa copertura finanziaria è indicata al comma 3 dell'art. 6 (n. 11 unità) e al comma 9 dell'art. 7 (n. 3 unità).</p> <p>RGS: Al riguardo, si conferma la neutralità finanziaria, trattandosi di posti di nuova istituzione per i quali è stata prevista la copertura finanziaria complessivamente al comma 3 dell'art. 6 e al comma 9 dell'art. 7.</p>

	<p>volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria relativa al comma 6, che è assistito da apposita clausola di invarianza finanziaria: la norma consente a SOGEI S.p.A. di selezionare esperti, avvalendosi in via convenzionale della Società Studiare Sviluppo S.r.l., cui affidare attività di supporto all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Si rammenta che la prima società è inclusa nell'elenco Istat, mentre la seconda è esterna al conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica non evidenzia i profili di spesa connessi, per un verso alla retribuzione degli esperti, per altro verso all'attuazione della convenzione con Società Studiare Sviluppo S.r.l. Andrebbero quindi esplicitati tali elementi ed indicate le risorse disponibili per far fronte alle relative occorrenze finanziarie tenuto conto che SOGEI S.p.A. appartiene al perimetro della p.a.</p> <p>Non si formulano osservazioni in merito al comma 8 nel presupposto - sul quale si chiede conferma al Governo - che come previsto dalla norma, i protocolli che le amministrazioni possono stipulare con la Guardia di Finanza per le attività di controllo in materia di attuazione del PNRR, vengano attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 8).</p> <p>Con riguardo al comma 7, si evidenzia che i compiti in materia di controllo di gestione sull'attuazione del PNRR attribuiti alla Corte dei conti appaiono rientrare, come riferito anche dalla relazione tecnica, nell'ambito di quelli già svolti istituzionalmente dalla Corte dei conti: in proposito, tuttavia, andrebbe acquisita conferma che - stante la prevedibile ampiezza dei nuovi adempimenti - essi possano effettivamente essere fronteggiati nel quadro delle risorse disponibili.</p>	<p>RGS: Al riguardo si conferma la neutralità finanziaria degli specifici protocolli d'intesa che le amministrazioni centrali titolari di interventi della Corte dei conti rientrano nell'ambito di quelli già svolti istituzionalmente, e che, comunque, possono essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>
8	<p>Coordinamento della fase attuativa</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l'onere recato dalla norma appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, andrebbero comunque forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della stessa al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità della norma. Ciò in considerazione del fatto che gli adempimenti disposti dalla norma hanno carattere obbligatorio, sono posti in capo a una platea di</p>	<p>RGS: Al riguardo, si rappresenta che per il calcolo dell'onere complessivo è stato considerato il trattamento retributivo medio dei dirigenti di livello generale e di livello dirigenziale non generale in servizio presso le Amministrazioni centrali, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, titolari di interventi previsti nel PNRR. Trattasi comunque di un valore di spesa massimo da cui la individuazione del previsto limite finanziario. Tale quantificazione si riferisce a strutture eventuali sia nell'istituzione che nella composizione della stessa, la cui</p>

	<p>destinatari piuttosto ampia (ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR) e riguardano spese di personale, difficilmente modulabili.</p>	<p>costituzione potrà avvenire con decreto del Ministro di riferimento con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tale sede si provvederà alla verifica della correttezza dell'onere previsto nonché sulla capienza delle risorse disponibili.</p>
<p>14 comma 1</p>	<p><u>Estensione della disciplina del PNRR al PNC</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme stabiliscono che “le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione ... di cui al presente decreto [ossia il DL n. 77 del 2021], incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti ... trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare” (di seguito: PNC).</p> <p>Specularmente, il DL n. 59 del 2021 - che disciplina il PNC (tuttora in corso di conversione presso il Senato in prima lettura, AS 2207) - stabilisce, all'articolo 1, comma 6, che agli interventi del PNC si applichino “in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento” stabilite per il PNRR.</p> <p>In proposito, si evidenzia altresì che la relazione tecnica riferita a molte delle norme del decreto in esame non menziona esplicitamente la loro estensione al PNC. Pertanto, tenuto conto che l'estensione dell'applicabilità delle procedure PNRR anche al PNC è suscettibile di comportare un ampliamento di alcuni adempimenti posti in capo alle amministrazioni interessate, appare necessario acquisire dati ed elementi conoscitivi atti a verificare, per ciascuna delle norme del presente decreto applicabili anche al PNC, gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'estensione delle varie procedure e misure di cui al PNRR.</p> <p>Sempre in merito a quanto evidenziato, andrebbero esplicitate le disposizioni del PNRR effettivamente applicabili al PNC: in proposito la norma fa infatti riferimento a “misure” e “procedure”.</p>	<p>RGS: Al riguardo, si fa presente che la norma di cui all'articolo 14, prevede una clausola di carattere generale sull'applicazione al PNC di misure e procedure di accelerazione e semplificazione, coerente con quanto già previsto nell'articolo 1, comma 6, del d.l. 59/2021.</p> <p>Trattandosi del rinvio a norme di carattere procedimentale, si conferma l'assenza di oneri per la finanza pubblica, come rappresentato in RT.</p> <p>In particolare, in ordine alle norme richiamate dalla Commissione bilancio si fa presente quanto segue.</p> <p>L'articolo 6 prevede l'istituzione presso il MEF del Servizio centrale per il PNRR e non disposizioni di accelerazione o semplificazione: peraltro, le risorse del PNC non sono destinate ad essere gestite da tale Servizio nell'ambito del Fondo di rotazione NGEU, in quanto saranno iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio dei Ministeri titolari degli interventi previsti dall'articolo 1 d.l. 59/2021; ferma restando tale gestione contabile, agli interventi del PNC cofinanziati dal PNRR si applicheranno le procedure di monitoraggio proprie del PNRR, come già previsto dall'articolo 1, comma 7, d.l. 59/2021, senza che ciò richieda l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali ulteriori rispetto a quelle già considerate nell'ambito dell'articolo 6 dell'AC 3146.</p>
<p>14 comma 2</p>	<p><u>Gestione delle risorse FSC per il PNRR</u></p> <p>Come evidenziato in premessa, si rileva che la norma non precisa la quota di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) che</p>	<p>RGS: Al riguardo, si conferma che il Fondo sviluppo e coesione concorrerà al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, nella misura complessiva massima di circa 15,5 miliardi di euro, secondo un</p>

	<p>concorrono al PNRR, né detto importo risulta da disposizioni legislative finora intervenute: la predetta quota può tuttavia desumersi, per un verso, dal testo del PNRR che prevede l'anticipo per le finalità del PNRR di 15,5 miliardi a valere sul FSC, e per altro verso dall'art. 2 del decreto legge 59/2021, che, a fini di reintegro rispetto al predetto l'utilizzo, incrementa la dotazione del FSC di 15,5 miliardi.</p> <p>Peraltro la RT allegata al provvedimento in esame non fornisce indicazioni riguardo alla nuova dinamica di spesa sottesa alla destinazione al PNRR di 15,5 miliardi provenienti dal FSC.</p> <p>Andrebbe quindi chiarito quale sia l'impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento prefigurabile in relazione a tale nuova destinazione delle risorse FSC: detto impatto - considerata la configurazione complessiva dell'operazione e quanto evidenziato dallo stesso PNRR - dovrebbe scontare un'accelerazione e/o anticipo rispetto alla dinamica di spesa originariamente ipotizzata con riguardo alle finalità del FSC, e pertanto, una revisione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, che non viene esplicitata dalla relazione tecnica.</p> <p>Qualora tale nuova dinamica risulti già inclusa nelle attuali previsioni tendenziali, andrebbe chiarito in quale sede tale revisione sia stata operata, tenuto conto che non è finora intervenuta un'autorizzazione in via legislativa all'utilizzo dell'indicata quota del FSC per le finalità del PNRR.</p>	<p><i>profilo di spesa definito nel cronoprogramma degli interventi del PNRR in misura compatibile con gli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica in merito al predetto Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027</i></p>
16	<p>Norma finanziaria</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del provvedimento in esame, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, mediante le seguenti modalità:</p> <p>a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del</p>	<p>RGS: Con riferimento alle coperture sul Fondo per interventi strutturali di politica economica si conferma la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e che l'utilizzo delle stesse non pregiudica ulteriori finalità già previste a legislazione vigente. Si rinvia comunque alle amministrazioni competenti per ulteriori elementi di dettaglio.</p> <p>Con riguardo alle coperture sul FEI, si conferma che le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione del profilo</p>

	<p>temporale della spesa, e delle ulteriori disposizioni del presente provvedimento (articoli 49, comma 4, 57, comma 3, e 59, comma 2), che analogamente operano la copertura dei relativi oneri tramite riduzione del medesimo Fondo.</p>
<p>decreto-legge n. 282 del 2004;</p>	<p>b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;</p> <p>c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dei seguenti accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 euro a decorrere dall'anno 2023; 2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro per l'anno 2022; 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022;

	<p>dall'anno 2022;</p> <p>11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022; 12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e per 696.000 euro a decorrere dall'anno 2022.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il comma 3 dell'articolo 11 del provvedimento in esame, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con Consip Spa un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, autorizzando a tal fine una spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In proposito, considerato che dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica nonché dal disposto dell'articolo 16, comma 1, del provvedimento, che provvede alla copertura della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 11, emerge che tale spesa si realizza per cinque anni a decorrere dal 2022, sembrerebbe necessario modificare il comma 3 dell'articolo 11 prevedendo che il limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro ivi previsto si riferisce agli anni dal 2022 al 2026. In proposito, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.</p> <p>Ciò premesso, in merito alla prima modalità di copertura si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla circostanza che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi ulteriori finalità già previste a legislazione vigente, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse operato dall'articolo 33, comma 4, del provvedimento in esame.</p> <p>Quanto alla seconda modalità di copertura, si rammenta che l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha istituito il</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione è stata tra l'altro di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei vari provvedimenti d'urgenza adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che, da un lato, le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti, dall'altro, che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ciò in considerazione non solo del profilo temporale della spesa, che si sviluppa oltre il triennio di riferimento del bilancio dello Stato, ma anche delle ulteriori disposizioni del presente provvedimento (articoli 49, comma 4, 57, comma 3, e 59, comma 2), che analogamente operano la copertura dei relativi oneri tramite riduzione del medesimo Fondo.</p>	
20	<p>Valutazione di impatto ambientale (VIA) e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 2-ter dispone dei rimborsi per i richiedenti nell'ipotesi di ritardi amministrativi nelle procedure VIA concernenti progetti ricompresi nel PNRR, progetti finanziati a valere sul fondo complementare nonché progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis. Pur prendendo atto dei dati forniti dalla relazione tecnica a sostegno della quantificazione, si osserva che gli oneri sono limitati al triennio 2021-2023, mentre taluni dei progetti potrebbero avere uno sviluppo temporale anche successivo (ad esempio, per il Fondo complementare si prevedono, ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 59/2021, investimenti per gli anni dal 2021 al 2026): andrebbero quindi esplicitate le ragioni per cui non si prevede la corresponsione di rimborsi per ritardi dal 2024.</p> <p>Gli oneri appaiono inoltre configurati come limite di spesa pur in presenza di un meccanismo di rimborso automatico del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria: in proposito andrebbe acquisito</p>	<p>MITE: Come precisato in relazione tecnica, si ritiene che l'effetto deterrente derivante dal rimborso del 50% dei diritti di istruttoria unitamente al rafforzamento delle strutture amministrative, anche a seguito delle misure previste nel decreto legge Mite approvato in Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 2021, consentirà di contenere le ipotesi di ritardo nella definizione dei procedimenti e le conseguenti restituzioni in modo significativo, prevedendo altresì che dopo il 2023 le nuove disposizioni saranno ormai pienamente entrate a regime e consentiranno alla nuova Commissione di ridurre al minimo il rischio di superamento dei tempi.</p> <p>Si precisa che gli stanziamenti previsti per il rimborso dei diritti di istruttoria sono stati stimati in base alla serie storica dei diritti versati corretti per specifici parametri indicati in relazione tecnica, valutando altresì il tasso di ritardo ipotizzato nel rilascio del provvedimento di VIA, pertanto si ritiene che gli importi ivi previsti, peraltro calcolati in via prudenziale, assicurano la copertura degli eventuali rimborsi, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>RGS: Al riguardo, si confermano le quantificazioni riportate in relazione tecnica, anche con riferimento alla limitazione degli oneri al triennio 2021-2023, in quanto la procedura VIA si colloca nella fase iniziale</p>

	l'avviso del Governo.	relativa all'iter autorizzativo di progetti di investimento, la cui realizzazione dovrà essere completata entro i termini previsti dai cronoprogrammi di spesa del PNRR e PNC e del PNIEC.
21	<p>Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che né agli articoli 23 e 24 del testo unico ambientale e né alle precedenti modificazioni ad essi introdotte dall'articolo 50 del DL n. 76/2020 ("semplificazioni") sono stati ascritti effetti di finanza pubblica, e che la relazione tecnica ribadisce il carattere ordinamentale della disposizione in esame.</p> <p>Tuttavia, la disposizione riduce determinati termini per la procedura VIA, rendendone inoltre taluni perentori, con riferimento all'attuazione del PNRR, del Fondo complementare e del PNIEC: andrebbero dunque acquisiti ulteriori elementi idonei a suffragare l'ipotesi che l'amministrazione possa effettivamente procedere nei termini più brevi e perentori nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>MITE: La riduzione dei termini previsti per i progetti sottoposti alla c.d. fast track è bilanciata dal rafforzamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, oltre a essere formata da componenti a tempo pieno (diversamente da quanto previsto per la Commissione VIA "ordinaria" di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo) è stata ora rafforzata nell'organico (passando da 20 a 40 membri). Peraltro, l'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 77 del 2021, nel novellare l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede ora l'avvalimento del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale e degli altri enti pubblici di ricerca in luogo della mera facoltà precedentemente prevista.</p> <p>A ciò si aggiunge il fatto che nel decreto legge transizione ecologica, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 2021 è stato previsto un importante rafforzamento del personale del Mite, con l'autorizzazione all'assunzione di 218 unità, nonché per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero potrà avvalersi fino ad un massimo di trenta tecnici di Enea ed Ispra, che presteranno servizio in posizione di comando presso gli uffici del MITE.</p>
23	<p>Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme definiscono la disciplina della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale finalizzata alla definizione dell'insieme delle informazioni che il proponente dovrà fornire e delle condizioni che dovrà soddisfare per la realizzazione e l'esercizio del progetto sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. La norma è assistita da una clausola di non onerosità: in proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.</p>	<p>MITE: La norma è volta a prevedere una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) al fine di migliorare la qualità progettuale e degli studi di impatto ambientale, in termini di livello di dettaglio e di metodologie di elaborazione adottate; in tal modo si persegue l'obiettivo di snellire e velocizzare le successive fasi procedurali del provvedimento autorizzatorio unico regionale, cui partecipano le amministrazioni coinvolte nella fase preliminare in argomento, facilitandone pertanto le relative attività nel corso del PAUR.</p> <p>Pertanto le amministrazioni interessate provvederanno alle attività in argomento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, già impiegate per la procedura relativa al PAUR senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>

24	<p><u>Modifica della disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme intervengono sulla disciplina della procedura amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale. La RT evidenzia la neutralità delle disposizioni. In considerazione della complessiva ridefinizione della procedura, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.</p>	<p>MITE: Si conferma che le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste nella nuova disciplina del PAUR con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di compiti già svolti a legislazione vigente che ora vengono declinati secondo le nuove modalità e termini procedurali nell'ottica di semplificazione ed accelerazione nell'adozione del PAUR.</p>
27	<p><u>Interpello ambientale</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai rispettivi adempimenti con le modalità e nei termini indicati, nel quadro delle risorse esistenti.</p>	<p>MITE: L'interpello costituisce una facoltà in capo alle amministrazioni indicate nella norma in esame, che potranno pertanto formulare quesiti al Mite, ove ritenuto necessario, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento alle attività spettanti al Mite, i compiti ora previsti saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso, si precisa che nel decreto legge transizione ecologica, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 2021 è stato previsto un imponente rafforzamento del personale del Mite, con l'autorizzazione all'assunzione di 218 unità e un incremento "strutturale" della pianta organica del Ministero di 155 unità.</p>
29	<p><u>Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla determinazione dell'onere relativo al trattamento economico per l'incarico ad interim (comma 3) alla luce dei dati e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica. Con riguardo alla segreteria tecnica di cui al comma 4, pur considerato che gli importi individuati dalla norma per far fronte all'impiego nella medesima segreteria tecnica per 36 mesi di personale di ruolo e di esperti esterni alla PA sono configurati come</p>	<p>RGS: In merito ai profili di copertura finanziaria, il Servizio Bilancio ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse previste a copertura e assicuri che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulla predetta autorizzazione di spesa". <i>Al riguardo, si conferma la disponibilità delle risorse usate a copertura e che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati.</i></p>

	<p>limiti massimi di spesa, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi volti ad evidenziare i profili quantitativi (retribuzioni degli esperti ed eventuale trattamento accessorio del personale di ruolo impiegato) e qualitativi (posizioni e qualifiche del personale di ruolo e tipologia professionale del personale esterno) relativi all'impiego di tale personale.</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 5 dell'articolo 29 provvede agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4² del medesimo articolo, pari a 1.550.000 euro annui dal 2021 al 2023, e ad euro 50.000 annui dal 2024 al 2026, mediante le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto a 1.550.000 euro per l'anno dal 2021 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali relativo al triennio 2021-2023; - quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per il 2016), che ha stanziato 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale. <p>In merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare poiché il citato accantonamento reca le occorrenze disponibili, anche alla luce della sua ulteriore riduzione disposta dall'articolo 16, comma 1, lettera c), n. 12.</p> <p>Per quanto riguarda la seconda modalità di copertura si rileva che le risorse in parola sono allocate nel capitolo 5650 (piano gestionale n. 7) dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, reca</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>uno stanziamento pari a circa 30,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10,4 milioni per l'anno 2023³. Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse previste a copertura e assicuri che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.</p>	
33	<p>Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari.</p> <p>In proposito, si segnala che le relazioni tecniche riferite a norme analoghe (introdotte prima dell'emergenza Covid, quali, da ultimo, quelle contenute nella legge di bilancio 2020) evidenziano gli elementi, i dati ed i parametri necessari per la ricostruzione dell'onere stimato. Si tratta, in particolare, dell'ammontare della spesa considerata con il relativo incremento dell'aliquota del beneficio e di ulteriori ipotesi specifiche adottate per la stima.</p> <p>Pertanto, al fine di consentire una verifica della stima indicata dalla relazione tecnica, appare necessario che la relazione tecnica espliciti - sulla base del modello utilizzato fino alla legge di bilancio 2020 - i parametri, i criteri e le ipotesi adottate per la quantificazione operata (ammontare della spesa considerata, aliquote del beneficio utilizzate prima e dopo la modifica normativa, annualità interessate dalla rateazione, aliquote d'imposta per la stima degli effetti indotti).</p> <p>Ai fini di una verifica dei parametri utilizzati per le precedenti stime e per quella in esame, appare inoltre opportuno acquisire informazioni aggiornate in merito alla effettiva fruizione della misura in esame.</p> <p>Inoltre, si rileva che la relazione tecnica afferma che la stima è effettuata con riferimento alle modifiche introdotte dalle lettere a) e b) del comma 1 senza considerare le disposizioni contenute nella</p>	<p>DF: La Commissione osserva come la relazione tecnica non fornisca i dati ed i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari, a differenza di quanto fatto in precedenza per norme analoghe. Al riguardo si precisa che sono stati considerati, ai fini della stima, i dati di spesa ipotizzati in sede di introduzione e modifica del cosiddetto Superbonus 110%, per un totale di circa 9,8 miliardi di euro. Nella RT originaria della Legge di Bilancio 2021, che estendeva l'aliquota in esame alle spese per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche legate alla riqualificazione energetica, era stata ipotizzata una spesa pari all'1% di detto ammontare. In considerazione della estensione dell'agevolazione anche agli interventi antisismici, è stato ipotizzato, prudenzialmente, il 50% di quanto stimato nella RT originaria, in quanto questi interventi rappresentano circa un terzo di quelli di riqualificazione energetica, per un totale di spesa interessata di circa 49 milioni di euro.</p> <p>Ai fini della stima, considerando l'aliquota agevolata del 110%, sono stati stimati i differenziali rispetto alle aliquote vigenti per le spese in esame per gli anni 2021 (50%) e a partire dal 2022 (36%) e la nuova rateizzazione in 5 e 4 anni, rispettivamente per il 2021 e 2022. È stato inoltre considerato, come evidenziato in precedenti relazioni tecniche, l'effetto correlato alla spesa indotta (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti, circa il 25%).</p> <p>La Commissione osserva inoltre come la RT non consideri le disposizioni relative alla riduzione degli adempimenti previsti. La norma, infatti, prevede, tra l'altro, l'esclusione dell'obbligo di una specifica asseverazione sullo stato degli edifici. Si precisa che, ai fini della stima, tale esclusione non risulta avere impatti sul gettito, in quanto la stima originaria è stata effettuata prendendo in considerazione gli interventi che potenzialmente possiedono le caratteristiche adatte per la fruizione delle agevolazioni fiscali collegate al Superbonus, senza operare alcuna esclusione collegata a limitazioni burocratiche e tecniche.</p> <p>Per quanto riguarda gli effetti tra la fruizione della detrazione e quella del</p>

	<p>lettera c) del medesimo comma 1 (riduzione degli adempimenti previsti prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'obbligo di una specifica asseverazione sullo stato degli edifici). Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo tenuto conto che quanto disposto dalla predetta lettera c) appare suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica, derivanti dall'estensione degli interventi ammissibili a beneficio.</p> <p>In proposito, si segnala che gli operatori del settore hanno segnalato in più occasioni le difficoltà di accesso al beneficio a causa degli eccessivi adempimenti richiesti⁴ e che, pertanto, l'introduzione di semplificazioni potrebbe comportare un sensibile incremento dell'accesso alla misura in esame, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Inoltre, sulla base dei soli risultati forniti dalla relazione tecnica, si segnala quanto segue:</p> <p>gli oneri per detrazione e per credito d'imposta (periodo 2021-2033) sono indicati, complessivamente, in 33,6 milioni di euro. La RT non esplicita l'ammontare in valore assoluto della spesa complessiva considerata ai fini della stima.</p> <p>Considerando l'onere complessivamente stimato, tale spesa potrebbe assumere un valore minimo pari a circa 30 milioni di euro, ipotizzando l'applicazione sull'intero ammontare di spesa dell'aliquota massima del 110 per cento, ovvero un importo superiore a 30 milioni qualora la percentuale di detrazione da considerare assuma un valore inferiore in quanto calcolato per differenza rispetto a benefici già previsti a legislazione vigente.</p> <p>Sul punto, premessa la necessità di una conferma in merito alla predetta ricostruzione, andrebbero verificati i criteri di prudenzialità adottati ai fini della stima, tenuto conto dell'elevato interesse mostrato dai contribuenti e dagli operatori del settore nei confronti del beneficio in esame;</p> <p>in base alla modulazione temporale dei risultati forniti, la relazione tecnica non sembrerebbe considerare le spese sostenute nel 2023 (si ricorda in proposito che il beneficio è riconosciuto, per tipologie specifiche quali gli IACP, anche in relazione alle spese sostenute</p>
	<p>credito, si evidenzia che si è ipotizzata una ripartizione, tra le due tipologie, nella percentuale del 50% del totale della spesa. Le differenze di importi complessivi sono dovuti ai diversi effetti finanziari tra le due modalità di fruizione. Relativamente agli effetti nel 2021, è stata ipotizzata una quota di perdita di detrazione già nel primo anno sulla base del metodo previsionale, coerentemente con la metodologia consolidata negli anni per questa tipologia di detrazioni.</p> <p>RICHIESTA DI PRECISAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE.</p> <p>Il dossier, a pagina 64, descrive il contenuto dell'articolo 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana), affermando, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), che "è elevato, in presenza di specifici requisiti, il limite massimo di spesa individuale ammesso al beneficio (comma 1, lettera b), che inserisce il comma 10-bis al citato articolo 119).</p> <p>In particolare, il limite previgente è moltiplicato per il rapporto tra la superficie dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI".</p> <p>Al riguardo, si rileva che dal tenore letterale della predetta descrizione - che non reca alcun riferimento ai soggetti di cui comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio espressamente citati dal comma 1, lettera b) dell'articolo 33 - sembrerebbe desumersi che l'innalzamento del limite massimo di spesa individuale sul quale calcolare il "Superbonus" operi per tutte le categorie di soggetti ammessi al beneficio e non soltanto per i soggetti di cui alla sopra citata lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119.</p> <p>Ciò premesso, si suggerisce di esplicitare che la previsione di cui al citato comma 1, lettera b), opera con riferimento ai soli soggetti di cui comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, vale a dire - come peraltro precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione in esame - con riferimento alle Fondazioni Onlus che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, a condizione che i membri del Consiglio di Amministrazione non</p>

	<p>nel primo semestre del 2023). Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo tenuto conto che l'eventuale mancata considerazione di tali spese potrebbe determinare una sottostima degli oneri indicati dalla RT;</p> <p>i risultati in tabella evidenziano che il beneficio è frutto in parte mediante detrazione d'imposta (15,7 milioni per il periodo 2021-2033) e in parte mediante credito d'imposta (17,9 milioni per il periodo 2021-2023). Sul punto andrebbero esplicitate le ipotesi adottate per la stima delle differenti modalità di fruizione del beneficio.</p> <p>Qualora, infatti, il minore onere per detrazione sia determinato da situazioni di incapienza andrebbe prudenzialmente considerata la facoltà, concessa al contribuente, di cedere il credito in modo da fruire in misura piena del beneficio spettante.</p> <p>Per quanto riguarda il profilo temporale, si rileva che la detrazione determina effetti negativi dal 2021, mentre il credito d'imposta dal 2022. Anche in merito a tale diversa modulazione – che non considera oneri per credito d'imposta nel 2021 - appare necessario acquisire chiarimenti.</p> <p>Per quanto concerne, infine, il profilo della cessione del credito d'imposta (prevista nella norma originaria sulla quale si interviene e, pertanto, applicabile anche alle misure interessate dalla norma in esame) – pur tenendo conto che la procedura adottata dalla relazione tecnica appare in linea con quella seguita con riferimento alla norma iniziale – andrebbe acquisito l'avviso del Governo in relazione al trattamento contabile degli effetti finanziari e all'impatto prefigurabile in termini di indebitamento netto.</p> <p>Ciò alla luce delle recenti pronunce sulla materia da parte di Eurostat, richiamate anche nella Nota⁵ RGS riferita al maxiemiendamento al decreto legge n. 41/2021 presentato dal Governo.</p> <p>Si segnala, in proposito, che nel corso dell'esame parlamentare del DL 41/2021 la Commissione Bilancio del Senato ha condizionato ai sensi dell'articolo 81 Cost. il parere favorevole sul maxiemiendamento governativo allo stralcio di talune disposizioni</p>	<p>percepiscano alcun compenso o indennità di carica.</p> <p>RGS: <i>Al riguardo, in merito al trattamento contabile degli effetti finanziari delle norme di modifica del Superbonus, si segnala che dal recente pronunciamento non derivano effetti finanziari diversi da quelli stimati. Infatti EUROSTAT, in attesa di una più estesa trattazione dei crediti d'imposta cedibili nell'ambito della revisione del Manuale sul deficit e sul debito pubblici, ha esplicitamente accettato la classificazione in "non pagabili" dei crediti del Superbonus, che possono quindi essere registrati a riduzione delle entrate nell'esercizio in cui si utilizzano.</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(concernenti la cessione di crediti d'imposta), introdotte in sede referente e confluite nel maxitemendamento medesimo. Ciò in quanto, secondo la Nota di trasmissione della relazione tecnica, "recentemente, Eurostat, cambiando avviso rispetto a precedenti orientamenti, ha sostenuto che la facoltà di cessione del credito comporta di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari [...]. Tale situazione determina quindi un'assoluta incertezza sul trattamento contabile anche rispetto a recenti disposizioni normative che prevedono la cessione del credito [... e] il trattamento contabile potrebbe (con elevata probabilità) cambiare nel prossimo futuro, producendo effetti diversi da quelli stimati." Con Nota⁶ dell'8 giugno 2021, Eurostat ha affrontato la questione del trattamento contabile ai fini del SEC 2010 in risposta a una richiesta delle autorità italiane, rinviando una più estesa trattazione dei crediti d'imposta cedibili alla prossima edizione del Manuale sul deficit e sul debito pubblici. Tra l'altro, Eurostat ha osservato che "la cedibilità dei crediti d'imposta è un concetto non sviluppato nel SEC 2010 e, allo stato, non è stata fornita alcuna indicazione precisa sul trattamento di tale fenomeno nella contabilità nazionale [...] i crediti d'imposta cedibili dovrebbero essere considerati casi di confine fra i crediti d'imposta pagabili e quelli non pagabili [e] Eurostat intende includere [<i>l'argomento</i>] nella prossima edizione del Manuale sul deficit e sul debito pubblici". In conclusione "Eurostat ritiene che il [bonus 110%] è un caso limite e non può essere ricondotto con chiarezza a un credito d'imposta pagabile o non pagabile. Invece ... "transizione 4.0" ha le caratteristiche di un credito d'imposta pagabile ...".</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 dell'articolo 33 provvede alla copertura degli oneri derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo in commento, relativi a misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana⁷, valutati in 0,1
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>milioni di euro per il 2021, 1,4 milioni di euro per il 2022, 11,3 milioni di euro per il 2023, 9,3 milioni di euro per il 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per il 2033;</p> <ul style="list-style-type: none">• dal comma 3 dell'articolo in commento, relativo all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 per i seguenti importi: 3,9 milioni di euro per il 2027, 0,3 milioni di euro per il 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per il 2032. <p>In particolare, ai citati oneri si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none">- quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere a) e b), dell'articolo in commento⁸,- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, in merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare in quanto dalla relazione tecnica si evince che dalle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo in commento deriva un maggior gettito in termini di IVA, pari a 0,1 milioni di euro nel 2021, in termini di IVA, IRPEF e IRES, pari a 0,4 milioni di euro nel 2022, in termini di IRAP, IRPEF e IRES, pari a 1,2 milioni di euro nel 2023, e in termini di IRPEF e IRES, pari a 3,9 milioni di euro nel 2027, 0,3 milioni di euro nel 2028, 0,4 milioni di euro in ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro nel 2032. <p>Quanto alla seconda modalità di copertura, si rinvia a quanto già</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>illustrato in merito alla copertura riferita all'articolo 16. Da un punto di vista formale, andrebbe comunque valutata l'opportunità di esprimere gli oneri derivanti dalle lettere a) e b) del comma 1 in termini di minori entrate.</p> <p>Cessazione della qualifica di rifiuto</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma e nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita una conferma – della compatibilità con la normativa europea.</p>	<p>MTT: Si precisa che la norma in argomento è compatibile con la normativa europea. Al riguardo, l'articolo 6, par. 4, della direttiva 2008/98/CE, recepita dall'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, si limita a prevedere che, laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni e i requisiti ivi indicati, senza necessità di previa notifica alla Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/1535.</p>
34		<p>MTT: Si conferma che le disposizioni contenute nell'articolo 37 del decreto legge n. 77 del 2021 attengono ad aspetti di tipo procedimentale nel quadro delle operazioni di bonifica, ferme restando le modalità di finanziamento degli interventi e delle relative attività istruttorie, per le quali le Amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
37	<p>Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere facoltativo della previsione di cui al comma 1, lettera g), e del carattere ordinamentale delle restanti norme, comunque assistite da una specifica clausola di neutralità. Non si formulano quindi osservazioni sulla base delle considerazioni svolte dalla RT e nel presupposto che le norme in esame riguardano esclusivamente la cornice procedurale per la realizzazione delle operazioni di bonifica, ferme restando le modalità di finanziamento degli interventi medesimi e delle relative attività istruttorie a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente e su quelle che si renderanno disponibili per tali finalità. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo.</p>	
38	<p>Diffusione delle comunicazioni digitali delle p.a. e divario digitale</p> <p>Con riferimento alle norme recate dal comma 2 - che istituiscono il Sistema di gestione di deleghe (SGD) affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - si rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da un lato, che la loro attuazione è disposta con le risorse 	<p>RGS: Al riguardo, si specifica che gli oneri di istituzione e sviluppo sono a carico del PNRR, mentre gli oneri strutturali trovano copertura nell'ambito delle risorse previste a l. v. nel bilancio autonomo.</p>

	<p>disponibili a legislazione vigente (comma 8 del nuovo articolo 64-ter del CAD);</p> <ul style="list-style-type: none">• dall'altro, che la loro efficacia, i cui oneri sono posti a carico delle risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea (comma 3 dell'articolo in esame). <p>La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 2 in 2 milioni di euro per il 2021 e tre milioni di euro per il 2022 per quanto concerne le attività di sviluppo del sistema e in un milione di euro a decorrere dal 2022 per le spese operative, nel cui ambito, stante il tenore delle norme, dovrebbero ricadere anche le spese derivanti dalla convenzione stipulata coll'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per le attività di gestione.</p> <p>Tanto premesso, si evidenzia preliminarmente che la norma non definisce l'onere (indicato soltanto dalla RT), ciò in contrasto con l'art. 17, comma 1, della legge 196/2009, in base al quale ogni norma indica l'onere derivante da ciascun intervento e il relativo sviluppo temporale.</p> <p>Inoltre, detti oneri sono, da un lato, posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, dall'altro si prevede che siano posti a carico delle risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR: premessa l'opportunità di un chiarimento in proposito, si osserva che le spese operative hanno carattere permanente e non sembrano quindi poter essere finanziate con le risorse del PNRR. Nel caso in cui i predetti oneri fossero interamente a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, si evidenzia che tale modalità di copertura non rientra tra quelle tassativamente elencate dal già richiamato articolo 17 della legge n. 196/2009, si evidenzia l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo all'effettiva disponibilità delle risorse in questione per utilizzi di carattere potenzialmente permanente.</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il capoverso comma 8 dell'articolo 38, comma 2, lettera c), stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del nuovo articolo 64-bis del Codice dell'amministrazione digitale, che istituisce un Sistema di</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>gestione deleghe (SGD) dell'identità digitale, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il successivo comma 3, invece, pone gli oneri derivanti dalle citate disposizioni a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, subordinando l'efficacia delle disposizioni medesime alla definitiva approvazione del PNRR stesso da parte del Consiglio dell'Unione europea. In proposito, appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla correttezza della disposizione di cui al capoverso comma 8 dell'articolo 64-bis che fa riferimento a risorse disponibili a legislazione vigente per la sua attuazione, mentre la relazione tecnica, in coerenza con quanto previsto dal comma 3, quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione e dallo sviluppo del SGD in misura pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 3 milioni di euro per il 2022 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, imputandoli a carico delle risorse previste per l'attuazione dei progetti compresi nel PNRR.</p>	
39	<p>Semplificazione dati pubblici In merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, lett. b), si evidenzia che la relazione tecnica, specifica che gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali, ai sensi del comma 1, lettera b), quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021, trovano attuale copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia: si evidenzia peraltro che detto onere e la relativa modalità di copertura non sono esplicitati dalla norma. Si ricorda in proposito che, in base all'art. 17 della legge 196/2009, le norme indicano per ciascun anno e per ciascun intervento previsto, la relativa spesa. Non si hanno osservazioni da formulare riguardo comma 1, lettera c), il cui onere è stimato dalla RT in 22,8 milioni di euro; per quanto riguarda le risorse impiegate a copertura, si rinvia al successivo paragrafo, relativo ai profili di copertura finanziaria.</p>	<p>RGS: Al riguardo, si segnala che gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali, quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021, sono posti a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU Italia, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 39.</p> <p>RGS: Sul punto, si conferma che l'utilizzo delle citate risorse non</p>

	<p>comma 7 dell'articolo 39 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo 39^o, valutati in 22,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 178 del 2020. In proposito, si ricorda che il citato comma 34 ha istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara (capitolo 3086 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Ciò premesso, si segnala che da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell'emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 22,8 milioni di euro per il 2021, corrispondenti all'onere derivante dall'articolo 39, comma 1, lettera c), del medesimo provvedimento. Pertanto, considerata la disponibilità delle occorrenti risorse, appare opportuna una rassicurazione da parte del Governo in merito alla circostanza che l'utilizzo delle citate risorse non pregiudichi ulteriori finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.</p>	<p><i>pregiudica le ulteriori finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.</i></p>
40	<p><u>Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le norme hanno carattere ordinamentale e sono volte alla semplificazione di procedimenti amministrativi già previsti a legislazione vigente, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità che le amministrazioni possano dare corso, ad invarianza di risorse, ai procedimenti in questione entro i nuovi, più brevi, termini previsti.</p>	<p>RGS: Si conferma la neutralità finanziaria della disposizione in esame.</p>

42	<p><u>Piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica la quantificazione dell'onere connesso all'invio di sms contenenti il codice univoco utile per il recupero del certificato verde in oggetto appare verificabile. Tuttavia non sono esplicitate, dalla stessa RT, le ragioni sottostanti le percentuali di abbattimento delle platee considerate nella stima. Ciò con particolare riferimento alla percentuale di persone che forniscono un contatto email (20%) e ai casi in cui la certificazione venga rilasciata a vista (30%). Sul punto appare necessario acquisire elementi di valutazione.</p> <p>Con riferimento alla piattaforma nazionale DGC, si evidenzia che alle attività di implementazione non sono stati ascritti effetti finanziari. In proposito, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione della piattaforma. La RT afferma che la piattaforma sarà gestita dalla SOGEI Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società per la medesima infrastruttura TS (Tessera Sanitaria). Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa l'attuale convenzione con la predetta società e se la stessa effettivamente fornire tale servizio senza aggravio di costi. <p>In proposito, si evidenzia che la stessa RT rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento ad hoc da destinare agli Stati membri per la realizzazione dell'interoperabilità con il Gateway europeo. Al riguardo, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network, la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato SOGEI Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che la Comunità Europea stanzerà (in totale circa 30 milioni di euro).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementazione della piattaforma nazionale DGC. Si prevede che la piattaforma si avvalga del sistema di Tessera sanitaria (TS). La relazione tecnica non fornisce indicazioni specifiche sulle effettive possibilità di utilizzo del predetto sistema TS e sulla sua adeguatezza alle nuove funzionalità assegnate alla 	<p>SALUTE: Il Servizio Bilancio, in merito ai profili di quantificazione, ha osservato che sulla base dei dati forniti e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica la quantificazione dell'onere connesso all'invio di sms contenenti il codice univoco utile per il recupero del certificato verde in oggetto appare verificabile. Tuttavia non sono esplicitate, dalla stessa RT, le ragioni sottostanti le percentuali di abbattimento delle platee considerate nella stima. Ciò con particolare riferimento alla percentuale di persone che forniscono un contatto email (20%) e ai casi in cui la certificazione venga rilasciata a vista (30%). Sul punto appare necessario acquisire elementi di valutazione.</p> <p>In relazione a quanto osservato, nel precisare che la % stimata delle persone che forniscono un contatto mail è del 30% e non 20%, si rappresenta che tale stima è stata effettuata sulla base dei dati di contatto trasmessi dalle regioni relativamente alle persone vaccinate e che è confermata dai dati elaborati al 21 giugno 2021 (vedi tabella allegata) dai quali risultano generati circa 15 milioni di certificati di cui 11.780 mila hanno un dato di contatto, dei quali 3.634 mila è email pari quindi al 30,8%. Si è inoltre considerando nella stessa tabella che le persone senza dati di contatto, per le quali quindi non è possibile inviare sms e potrebbero richiedere il rilascio del certificato a vista o tramite altri canali, sono 3,226 milioni pari al 21,5% delle certificazioni emesse per vaccinazione. Tale percentuale può essere estesa per analogia anche ai certificati emessi per test.</p> <p>Con riferimento alla piattaforma nazionale DGC, il Servizio Bilancio ha affermato che alle attività di implementazione non sono stati ascritti effetti finanziari e che, in proposito, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione della piattaforma. La RT afferma che la piattaforma sarà gestita dalla SOGEI Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società per la medesima infrastruttura IS (Tessera Sanitaria). Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa l'attuale convenzione con la predetta società e se la stessa possa effettivamente fornire tale servizio senza aggravio di costi. <p>In proposito, si evidenzia che la stessa RT rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento ad hoc da destinare agli Stati membri per la realizzazione dell'interoperabilità con il Gateway europeo. Al riguardo, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network, la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato SOGEI Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che la Comunità Europea stanzerà (in totale circa 30 milioni di euro).</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>piattaforma, quale ad esempio la raccolta dei certificati di guarigione, che la stessa RT annovera tra le nuove funzionalità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione dei certificati verdi. La norma prevede diversi canali per la distribuzione delle certificazioni, che potrebbero essere suscettibili di determinare un aggravio di costi. In proposito andrebbero forniti elementi di valutazione circa: <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di una pagina web di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC; - l'implementazione delle applicazioni (APP IMMUNI e APP IO); - il rilascio della certificazione tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione della piattaforma nazionale DGC. Si prevede che la piattaforma si avvalga del sistema di Tessera sanitaria (TS). La relazione tecnica non fornisce indicazioni specifiche sulle effettive possibilità di utilizzo del predetto sistema TS e sulla sua adeguatezza alle nuove funzionalità assegnate alla piattaforma, quale ad esempio la raccolta dei certificati di guarigione, che la stessa RT annovera tra le nuove funzionalità. • Distribuzione dei certificati verdi. La norma prevede diversi canali per la distribuzione delle certificazioni, che potrebbero essere suscettibili di determinare un aggravio di costi. In proposito andrebbero forniti elementi di valutazione circa: <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di una pagina web di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC; l'implementazione delle applicazioni (APP IMMUNI e APP IO); il rilascio della certificazione tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria. <p>A tal proposito, si osserva che le attività di implementazione e conduzione della piattaforma PN-DGC nonché gli adeguamenti previsti al Sistema TS per consentire l'acquisizione dei dati necessari alla generazione dei DGC, sono remunerate nell'ambito della Convenzione fra MEF-RGS e Agenzia delle entrate e SOGEI per l'attuazione del C.d. Sistema Tessera Sanitaria previsto dall'art. 50 del DL 269 del 2003 nonché delle funzionalità previste dai successivi interventi normativi.</p> <p>In particolare, tale Convenzione prevede i relativi Accordi attuativi distinti (RGS-Agenzia delle entrate e RGS-SOGEI) e risulta, attualmente, in regime di proroga fino al 31 dicembre 2021.</p> <p>Annualmente RGS e SOGEI definiscono i piani delle attività realizzative e le relative stime dei costi, nell'ambito del finanziamento previsto ai sensi dell'art. 50 DL 269/2003 come successivamente integrato.</p> <p>Le attività inerenti l'attuazione del DGC e della Piattaforma nazionale da parte di SOGEI nell'ambito della Convenzione tessera sanitaria, secondo quanto definito dal GDL interministeriale (inclusa l'acquisizione dei certificati di guarigione, la realizzazione di una pagina web di accesso per i cittadini alla piattaforma nazionale DGC, il rilascio della certificazione tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria), sono in corso di inserimento in una specifica integrazione al vigente Piano per le attività 2021.</p> <p>Le attività di evoluzione dell' App Immuni per la gestione della certificazione</p>
	<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si segnala che il comma 4 dell'articolo 42 provvede agli oneri derivanti</p>	

	<p>dall'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa relativa all'invio di SMS per il recapito dei codici volti all'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 in favore dei soggetti in digital divide che abbiano ricevuto la somministrazione di almeno una dose di vaccino, pari a 3.318.400 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009¹⁰, recante le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati in tutto o in parte dal bilancio pluriennale, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (cap. 1084), che presenta una dotazione di bilancio per il medesimo anno 2021 di circa 27,2 milioni di euro. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità, come peraltro evidenziato da una interrogazione alla Banca dati della Ragioneria generale dello Stato, dalla quale si ricava che l'importo corrispondente all'onere oggetto di copertura risulta già accantonato nel medesimo Fondo. Ciò posto, appare utile che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo in questione non pregiudichi comunque la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.</p>	<p>verde digitale sono altresì remunerate nell'ambito della Convenzione per la gestione del sistema nazionale di contact tracing digitale "ImmuNI" stipulata in data 25 maggio 2021 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale, il Ministero della salute e SOGEL.</p> <p>In merito al finanziamento da destinare agli stati Membri previsto dalla Commissione europea, SOGEL, essendo stata indicata da MdS come soggetto responsabile dello sviluppo della soluzione nazionale, ha ricevuto l'invito a presentare richiesta di finanziamento per lo sviluppo della componente italiana del DGC.</p> <p>In considerazione del fatto che, come sopra sintetizzato, le attività di implementazione e conduzione della piattaforma PN-DGC sono remunerate nell'ambito della convenzione con RGS, SOGEL non ha modo, per ovvie ragioni, di accedere a tale finanziamento; MEF-RGS interlocherà con l'eHN attraverso i propri Uffici per poter accedere a tali fondi europei.</p> <p>RGS: <i>In merito ai profili di copertura finanziaria si conferma che l'utilizzo del Fondo indicato non pregiudica comunque la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.</i></p>
45	<p><u>Misure in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica stima un onere in relazione all'utilizzo di 10 unità di personale non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, e collocate in posizione di fuori ruolo, per lo svolgimento delle attività istruttorie di interesse per il Comitato speciale. Tanto premesso, si osserva che in relazione all'utilizzo di personale in posizione di fuori ruolo non sono stati scontati, in altri provvedimenti approvati negli anni recenti, effetti di maggior spesa, diversamente da quanto avviene nel caso in esame. Sarebbe dunque utile che fossero esplicitati i motivi che</p>	<p>RGS Al riguardo si rappresenta che la copertura finanziaria per le 10 unità di personale di livello non dirigenziale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, da utilizzare in posizione di comando, distacco, fuori ruolo in servizio presso la struttura temporanea a supporto del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'attività finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, è stata prevista al fine di non gravare interamente sugli stanziamenti del MIMS gli oneri derivanti dal trattamento economico complessivo da corrispondere a tale personale, di cui comunque è stato quantificato esclusivamente il trattamento retributivo fondamentale</p>

	<p>inducono a stimare oneri in relazione all'impiego di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni.</p> <p>Si rileva inoltre che l'onere derivante dall'attribuzione di un'indennità ai componenti del Comitato è stato determinato considerando di assegnare l'importo massimo previsto dalla norma, pari a 35.000 euro a tutti i componenti con l'esclusione del presidente, presumibilmente in ragione della specifica disciplina applicabile per tali trattamenti accessori: in proposito appare opportuna una conferma.</p>	<p><i>(tabellare, indennità di amministrazione, incremento contrattuale, oneri riflessi) restando il trattamento retributivo accessorio a carico dei fondi per il salario accessorio del MIMS.</i></p> <p>MIMS: In relazione all'esclusione del riconoscimento di un'indennità al Presidente del Comitato speciale, si evidenzia che la stessa non è stata prevista dalla disposizione in quanto la figura del Presidente del Comitato coincide con il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.</p>
48	<p>Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al rinvio operato dal testo all'articolo 207, comma 1, del DL 34/2020 (DL "rilancio"), che comporta l'applicabilità della disciplina ivi prevista alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si rileva quanto segue.</p> <p>Il citato art. 207 incrementa sino al 30 per cento la misura dell'anticipazione sul prezzo dell'appalto. Poiché detta anticipazione è comunque corrisposta nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento e riguarderà l'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, l'incremento della stessa non dovrebbe incidere sulle dinamiche di spesa prefigurate, anche con il provvedimento in esame, per l'utilizzo delle medesime risorse: in base a tale presupposto, sul quale appare utile una conferma, non si formulano quindi osservazioni.</p>	<p>MIMS: L'articolo 207 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 reca disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici prevedendo un incremento fino al 30 per cento della misura dell'anticipazione prevista all'articolo 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziati per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.</p> <p>Si conferma, pertanto, che l'incremento dell'anticipazione non incide sulle dinamiche di spesa prefigurate per ogni singolo intervento ai fini dell'utilizzo delle medesime risorse.</p> <p>RGS: Al riguardo, si conferma che all'incremento della percentuale di anticipazione sul prezzo dell'appalto non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica, come indicato anche in relazione tecnica.</p>
49	<p>Modifiche alla disciplina del subappalto</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 4, trattandosi di spese in conto capitale, andrebbe acquisita conferma riguardo agli effetti evidenziati nel prospetto riepilogativo, identici su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento alla spesa autorizzata per la piena operatività della</p>	<p>RGS: Al riguardo, si confermano gli effetti ascritti alla disposizione e i conseguenti impatti sui saldi di finanza pubblica così come descritti nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica bollinata. Si rappresenta difatti che ai fini della stima degli effetti su fabbisogno e indebitamento si è tenuto conto della natura e della tipologia dell'intervento e del relativo profilo di spendibilità sulla base delle</p>

	<p>Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, si prende atto che la stessa è configurata come limite di spesa, pur evidenziando che la RT non esplicita gli elementi alla base della determinazione del relativo importo.</p>	<p><i>informazioni disponibili.</i></p>
51	<p><u>Modifiche al DL 76/2020</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono modifiche al DL 76/2020, in materia di semplificazioni. In particolare, vengono prorogati gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 e 21, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: circa tali proroghe non si formulano osservazioni.</p> <p>Per quanto attiene, tuttavia, alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 delle disposizioni che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia dolosa, pur tenendo conto che eventuali effetti della proroga rivestirebbero carattere indiretto ed eventuale, sarebbe utile acquisire l'avviso del Governo in merito al rilievo finanziario dell'eventuale venir meno di entrate relative a danni cagionati con colpa grave.</p> <p>Infine, con riferimento all'istituzione di un Osservatorio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione prevede non solo l'usuale clausola di esclusione degli emolumenti, ma anche una clausola di invarianza riferita agli oneri di struttura e di funzionamento e che la relazione tecnica ne conferma espressamente la neutralità.</p>	<p>MIMS: Confermando che gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione rivestono carattere meramente eventuale, evidenzia che non risulta possibile quantificare l'impatto finanziario dell'eventuale venir meno di entrate relative a danni cagionati con colpa grave.</p>
53	<p><u>Acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 5 non si formulano osservazioni con riferimento agli adempimenti aggiuntivi posti in capo agli operatori economici, mentre, con riguardo agli adempimenti informativi posti in capo alle stazioni appaltanti e ai contraenti pubblici (che, salvo eccezioni, di regola coincidono con le amministrazioni pubbliche) andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi volti a dimostrare l'effettiva possibilità</p>	<p>MIMS: Con riferimento agli adempimenti previsti dal comma 5 relativi alla gestione e implementazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse, nonché a quelli relativi al fascicolo virtuale dell'operatore economico, istituito presso la medesima Banca dati nazionale dei contratti pubblici, si evidenzia che le disposizioni non introducono ulteriori oneri informativi in capo alle stazioni appaltanti ma apportano modifiche esclusivamente in relazione al soggetto cui tali dati sono trasmessi ai fini dell'implementazione Banca dati nazionale.</p>

	<p>di darvi attuazione nel quadro delle risorse disponibili; ciò anche tenuto conto che la relazione tecnica non si sofferma sulla questione e la clausola di invarianza è riferita alla sola ANAC e non al complesso delle amministrazioni pubbliche interessate dalla norma.</p> <p><u>Programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, pur considerata la natura procedimentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che ad altre disposizioni di deroga al DPR n. 380/2001 non sono stati ascritti effetti finanziari, tenuto conto che la disposizione in esame introduce una deroga di carattere particolarmente ampio ("alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche"), andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi informativi idonei a suffragare l'ipotesi di assenza di effetti diretti sulla finanza pubblica: ciò con riguardo, ad esempio, all'eventualità che dall'applicazione della deroga derivi la necessità di aggiornare piani e progetti di natura urbanistica, o di modificare accordi di cui sia parte l'amministrazione territoriale, ovvero ulteriori adempimenti che determinino eventuali effetti di onerosità per le amministrazioni interessate.</p>	<p>SALUTE: In relazione a quanto osservato nel dossier, circa la necessità dell'acquisizione di ulteriori dati ed elementi informativi idonei a suffragare l'ipotesi di assenza di effetti diretti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizione di natura ordinamentale che prevede deroghe alla disciplina del DPR 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute, si ribadisce che la sua attuazione non è suscettibile di determinare oneri finanziari, in quanto tali oneri che, come affermato dallo stesso Servizio Bilancio, potrebbero derivare, ad esempio, dalla necessità di aggiornare piani e progetti di natura urbanistica, o di modificare accordi di cui sia parte l'amministrazione territoriale, ovvero porre in essere ulteriori adempimenti che determinino eventuali effetti di onerosità per le amministrazioni interessate, devono considerarsi meramente eventuali, e, pertanto, allo stato non valutabili né quantificabili.</p>
57	<p><u>Zone economiche speciali</u></p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell'articolo 57 provvede a quota parte degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), relativo al personale tecnico e amministrativo a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), in misura pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, istituita del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).</p> <p>Quanto alla prima modalità di copertura, si rinvia a quanto in</p>	<p>RGS: Al riguardo in relazione alla copertura sul fondo esigenze indifferibili, si conferma che le risorse previste a copertura risultino effettivamente sussistenti e che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.</p> <p>Quanto alla seconda modalità di copertura individuata nell'ambito delle risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020- si conferma la sussistenza delle risorse, e che il loro è compatibile rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi cui il Programma in questione risulta</p>

<p>precedenza rilevato con riferimento alla copertura recata dagli articoli 16, comma 1, lettera b), e 49, comma 4. Quanto alla seconda modalità di copertura, si rileva che la restante quota degli oneri, in misura pari a 4,4 milioni di euro per il 2021, a 8,8 milioni di euro per il 2022 e a 4,4 milioni di euro per il 2023, viene coperta - come stabilito dal comma 1, lettera a), numero 3), del medesimo articolo 57 - nell'ambito delle risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020¹¹. A tale ultimo riguardo, andrebbe acquisito dal Governo un chiarimento circa la sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una conferma in ordine al fatto che il loro utilizzo sia comunque compatibile rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi cui il Programma in questione risulta finalizzato, nel quadro più ampio della politica di coesione.</p>	<p><i>finalizzato.</i></p>
<p>Tanto premesso, andrebbe peraltro valutata l'opportunità dal punto di vista formale di inserire già all'interno della novella al comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, operata dal comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 57 del provvedimento in esame, la complessiva autorizzazione di spesa concernente il personale tecnico e amministrativo previsto a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), posto che nell'attuale formulazione del testo detta informazione è ricavabile solo in via indiretta dal combinato disposto tra il predetto comma 7-quater e la norma di copertura di cui al comma 3 del medesimo articolo 57. In tal caso, si potrebbero pertanto apportare al testo le seguenti modificazioni: All'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: con oneri fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: "A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità</p>	<p><i>RGS: Al riguardo, condividendo l'esigenza posta dalla Commissione Bilancio, si riportano di seguito le modifiche occorrenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • al comma 1, lettera a), numero 3, apportare le seguenti modifiche: <p>3) il comma 7-quater è sostituito dal seguente: "7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1 a-quater, il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale, con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 - 2020, nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle</p>

	<p>istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, al medesimo articolo 57 sopprimere il comma 3". Sul punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.</p> <p>Il successivo comma 4 dell'articolo 57 provvede, invece, agli oneri derivanti dall'ampliamento della portata applicativa del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, si rammenta che tale Fondo è stato finanziato, per il periodo di programmazione 2021-2027, in misura pari a complessivi 50 miliardi di euro (articolati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030), dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021)².</p> <p>Ciò posto, nel prendere atto della natura capitale degli oneri alla cui copertura il Fondo in esame risulta destinato, appare tuttavia utile acquisire una conferma dal Governo in ordine al fatto che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, assicurando altresì che dalla disposizione in commento non discendano effetti negativi sul fabbisogno di cassa in ragione dei particolari coefficienti di spendibilità delle predette risorse.</p> <p>Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria, relativa all'avvalimento dell'Agenzia per la coesione territoriale da parte del Ministro per il sud e la coesione territoriale, andrebbero acquisiti</p>	<p>strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".;</p> <p>• sostituire il comma 3 con il seguente:</p> <p>"3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a pari a 4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."</p> <p>RGS: Infine, circa il comma 4 dell'articolo 57 si conferma che l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, e che dalla disposizione non discendono effetti negativi sul fabbisogno di cassa.</p> <p>RGS: Al riguardo, si conferma la sostenibilità della clausola di invarianza.</p>
58		

	<p>elementi di valutazione volti a verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alla medesima previsione ad invarianza di risorse.</p> <p><u>Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla relazione tecnica. In particolare andrebbe confermato che l'Agenzia per la coesione territoriale, che viene configurata dalla norma (comma 1, lettera b)) come soggetto attuatore degli interventi sostitutivi relativi all'utilizzo dei Fondi europei, possa esercitare tale funzione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>RGS: Al riguardo, si conferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>63</p>	<p><u>Annullamento d'ufficio</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, di carattere ordinamentale e procedurale, non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica. Effetti eventuali e di carattere indiretto potrebbero peraltro riguardare i ridotti termini di annullamento d'ufficio di provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici. In merito al rilievo finanziario di tale eventualità appare utile acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>RGS: Al riguardo, si conferma il contenuto della relazione tecnica, che non ascrive effetti onerosi per la finanza pubblica.</p>
<p>64</p>	<p><u>Valutazione dei progetti di ricerca e misure attuative del PNRR nel campo della ricerca</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 7, si rileva che l'autorizzazione di spesa è disposta nella misura di 12 milioni per il 2020, cui si provvede quanto a 8 milioni mediante riduzione di altra autorizzazione di spesa e quanto a 4 milioni mediante utilizzo delle somme conservate nel conto dei residui riferiti alla medesima autorizzazione di spesa.</p> <p>Il prospetto riepilogativo, indica - quale maggior spesa capitale - il solo importo di 8 milioni anziché 12 milioni e la sola copertura mediante riduzione, di pari ammontare, dell'autorizzazione di spesa (senza indicare gli effetti sui residui riferiti al medesimo stanziamento).</p>	<p>MUR: in merito ai profili di quantificazioni sollevati con il dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, relativi all'articolo 64 comma 7, del DL 77/2021 si conferma la disponibilità dell'intero ammontare di 12 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (4milioni 2020 e 8 milioni di euro per il 2021), non essendo stati ancora adottati i provvedimenti relativi al riparto di tali risorse. Tali provvedimenti saranno conseguentemente adottati sulla base della minore disponibilità ora prevista. Parimenti, rispetto alle ulteriori esigenze per interventi di edilizia e di grandi attrezzature delle Istituzioni AFAM si potrà altresì.</p>

	<p>Tanto premesso, andrebbe in primo luogo confermata la disponibilità delle somme residue in questione senza incidere su impegni o finalizzazioni di spesa già assunti. Si osserva inoltre che l'utilizzo di residui, ove non già scontato nei tendenziali, è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto che non sono indicati nel prospetto riepilogativo: in proposito appare utile un chiarimento.</p> <p>Infine, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di utilizzo, per il 2021, delle risorse relative alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza, senza incidere su impegni già assunti o programmi di interventi già avviati per le medesime finalità e senza determinare ulteriori esigenze di spesa per gli esercizi successivi.</p> <p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6 dell'articolo 64 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, derivanti dall'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge n. 178 del 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (capitolo 7288 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia nazionale della ricerca, di cui al comma 241 della medesima legge e tuttora non istituita, in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca. Considerato che il citato capitolo appare presentare le occorrenze disponibili per l'anno 2021, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato in data 10 giugno 2021¹³, appare invece opportuna da parte del Governo una rassicurazione, da un lato, in merito alla sussistenza delle occorrenze risorse anche per gli anni successivi al 2021, dall'altro, in ordine al fatto che l'utilizzo</p>	<p>provvedere a valere sulle risorse stanziata per le Istituzioni AFAM dall'art. 1, comma 549, della L. 178/2020.</p> <p>RGS: Al riguardo, nel segnalare che l'autorizzazione di spesa relativa al comma 7 in esame riguarda l'annualità 2021 e non il 2020, si conferma che gli importi in conto residui a cui si fa riferimento risultano già scontati nelle stime tendenziali di finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento al comma 6 e al comma 7 dell'articolo 64, si conferma la sussistenza delle occorrenze risorse anche per gli anni successivi al 2021, nonché che l'utilizzo delle risorse stesse non pregiudica la realizzazione delle finalità a cui esse sono destinate a legislazione vigente.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

delle risorse stesse non pregiudichi la realizzazione delle finalità a cui esse sono destinate a legislazione vigente.

Si segnala, inoltre, che il comma 7 dell'articolo 64 provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disaggiate attraverso la realizzazione di nuove sedi AFAM, di cui al medesimo comma¹⁴, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le seguenti modalità:

- quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (capitolo 7312 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), volta alla realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza delle istituzioni dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, come rifinanziate dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n.160; - quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme conservate nel conto residui, del medesimo articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sopra citato. Per quanto riguarda la prima modalità della copertura, si segnala che da un'interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell'emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 8 milioni di euro per il 2021, corrispondenti all'onere derivante dalla disposizione ora in commento. In merito alla seconda modalità di copertura, in base sempre alla medesima interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che i residui di lettera f) sono pari a 4 milioni per il 2021¹⁵.

Pertanto, considerata la disponibilità delle occorrenti risorse, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare opportuna una rassicurazione da parte del Governo - che il loro utilizzo delle citate risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi cui le stesse sono

65	<p>destinate a legislazione vigente.</p> <p><u>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le funzioni elencate dal nuovo testo dell'articolo 12 del DL 109/2018 corrispondono sostanzialmente a quelle recate dal testo previgente del medesimo articolo e dal D. Lgs. n. 35/2011. In proposito, andrebbe acquisita conferma che il potere di obbligare i gestori di infrastrutture all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, che risulta aggiuntivo rispetto ai compiti precedentemente spettanti all'ANSFISA, possa essere esercitato nel quadro delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>MIMS: Si conferma che la disposizione, recando modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è finalizzata a meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente, eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal MIMS, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. I compiti e le funzioni dell'Agenzia, come ridefiniti dalla disposizione in esame, possono, pertanto, essere svolti nel quadro delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.</p>
66 comma 2	<p><u>Carta europea della disabilità</u></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma dal Governo che dalla disposizione in esame non derivi la necessità di aggiornamenti informatici o procedurali cui l'INPS non possa provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>LAVORO: In riscontro ai rilievi di carattere finanziario del servizio Bilancio al provvedimento in oggetto, per i profili di competenza di questa Amministrazione e tenuto conto di quanto rappresentato dall'INPS, si conferma che dalla disposizione di cui all'art. 66, comma 2 (Carta europea della disabilità), non deriva la necessità di aggiornamenti informatici o procedurali cui l'Istituto non possa provvedere con gli strumenti contrattuali già disponibili. La stessa non comporta, dunque, maggiori oneri.</p> <p>DISABILITA': si conferma che dalla disposizione in esame non deriva la necessità di aggiornamenti informatici o procedurali cui l'INPS non possa provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del citato articolo 4 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 262).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Atto 262

APPUNTO

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Iter: Il provvedimento in esame, iscritto all'ordine del giorno della Commissione Bilancio della Camera per la seduta del 29 giugno 2021, prevede interventi infrastrutturali inseriti in un elenco allegato, ai sensi dell'articolo 4 del DL n. 32 del 2019, cosiddetto «decreto sblocca cantieri», come modificato dall'articolo 9 del DL n. 76 del 2020, denominato «decreto semplificazioni».

Nell'allegato appunto, la Commissione Bilancio ha richiesto:

<p>Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, l'articolo 4 dispone in via generale che gli oneri connessi con la realizzazione di ciascuna opera sono a carico del quadro economico dell'intervento, nell'ambito delle risorse indicate per esso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 2, inoltre, prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi di personale per l'espletamento del suo incarico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>A tal riguardo si ricorda che il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 76 del 2020, prevede che il decreto di individuazione delle opere stabilisca altresì una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare eventualmente alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari: <u>tale quota tuttavia non è indicata nello schema di decreto in esame</u>, come invece sarebbe necessario per quanto riguarda il compenso dei Commissari straordinari, salvo che non si introduca nel testo del provvedimento una clausola di neutralità analoga a quella prevista dall'articolo 2, comma 2, per il personale di cui lo stesso può avvalersi.</p> <p>Su tali aspetti appare in ogni caso necessario acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>MIMS:</p> <p>In relazione alla richiesta di chiarimenti relativi all'ATTO N. 262 e, in particolare, in ordine "alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari", si rappresenta che l'articolo 4, comma 5, del decreto – legge n. 32 del 2019 prevede che con i decreti di individuazione delle opere da commissariare e nomina dei commissari: "sono, altresì, stabiliti i termini e le attività commesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività commesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><i>commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo".</i></p> <p>Di talché, da un lato, è la stessa disposizione di rango primario ad individuare il limite massimo del compenso eventualmente riconoscibile a ciascun Commissario straordinario (tenuto conto anche dell'applicazione del principio dell'omnicomprensività del trattamento economico riconosciuto ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e, dall'altro, a prevedere che il relativo onere economico, così come quello derivante dal supporto tecnico alla sua attività, sia finanziato con le risorse disponibili indicate nel quadro economico degli interventi da realizzare. Conseguentemente, è da escludere che la nomina dei Commissari possa determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Quanto alla mancata indicazione nello schema di dPCM della quota delle risorse disponibili nel quadro economico degli interventi da realizzare, da destinare al pagamento dei compensi riconoscibili ai Commissari e delle spese di supporto tecnico, ferme le valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si rappresenta che, come precisato nella relazione illustrativa, lo schema di dPCM sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari reca esclusivamente l'indicazione delle opere da commissariare, nonché l'elenco dei nominativi dei Commissari, essendo lo stesso finalizzato, in ossequio alla <i>littera legis</i> di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto - legge n. 32 del 2019, ad ottenere una condivisione da parte del Parlamento sulla scelta delle opere effettuata dal Governo.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contenuto del provvedimento: il provvedimento in esame, **che consta di quattro articoli e di un allegato**, individua gli ulteriori interventi infrastrutturali per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (decreto "sblocca cantieri"), come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 (decreto "semplificazioni"). Tale articolo, infatti, ha previsto che con uno o più DPCM - da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla richiesta - fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative o comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari, da disporre con i medesimi decreti.

Ai soli fini dell'individuazione degli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, è stata prevista inoltre l'acquisizione dell'intesa con il Presidente della Regione interessata.

Con uno o più DPCM successivi, da adottare con le medesime modalità entro il 30 giugno 2021, è stata infine prevista la possibilità di individuare, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, ulteriori interventi da commissariare.

Ai sensi del comma 5, con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari.

La prima lista di opere da commissariare, contenuta nell'Atto del Governo n. 241, individuava 58 interventi e 29 commissari straordinari.

L'atto in esame procede ora ad individuare ulteriori 44 opere per le quali prevede la nomina di 13 commissari straordinari.

La relazione illustrativa evidenzia che "l'istruttoria che ha condotto alla definizione degli interventi da commissariare ha tenuto conto, oltre che dei suggerimenti provenienti dalle diverse istituzioni interessate, anche degli ulteriori criteri condivisi con le Commissioni parlamentari. Criteri che hanno consentito di individuare prioritariamente quelle opere inserite in documenti di pianificazione strategica, in avanzato stato di progettazione, con un quadro finanziario definito e la cui realizzazione determina significativi impatti socio economici e ambientali positivi per il territorio di riferimento".

Secondo la relazione illustrativa si procederà invece diversamente per gli interventi relativi alla rete viaria della Sardegna e alle opere di accesso all'evento olimpico di Milano Cortina 2026, per i quali la normativa di riferimento consente che si proceda al commissariamento senza il preliminare passaggio alle Camere per il parere.

Roma, 28 giugno 2021

DD/APPUNTO.ULE.Camera

ALLEGATO 3

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 68.032 DEL GOVERNO

ART. 68.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

(Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)

1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra le regioni a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-ASR), nonché al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo transitorio 2021-2022 è destinato l'importo di euro 92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea la suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i programmi regionali di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le regioni beneficiarie inseriscono le risorse di cui al comma 1 nei piani finanziari dei rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.

Conseguentemente:

a) *nel titolo VIII, dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:*

Art. 73-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore ferroviario)

1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete ferroviaria italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.;

b) *all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.

68.032. Il Governo.

ALLEGATO 4

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).

**RELAZIONE TECNICA RIFERITA ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 68.032 DEL GOVERNO**

Le disposizioni proposte con l'inserimento dell'articolo 68-bis, che riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'incremento del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari ad euro 92.717.455,29, viene effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul predetto Fondo, che risulta peraltro capiente rispetto al fabbisogno.

Qui di seguito sono indicate assegnazioni al Fondo, ripartite tra le Regioni che vedono assegnarsi minori risorse rispetto a quelle che avrebbero ottenuto ove si fossero applicati i criteri adottati nel periodo di programmazione 2014-2020:

Regioni	IMPORTO
Basilicata	5.631.737,89
Calabria	1.398.759,55
Campania	40.165.463,37
Sicilia	26.449.625,25
Umbria	19.071.869,23
Totale	92.717.455,29



Per quanto riguarda, le disposizioni proposte con l'inserimento dell'**articolo 73-bis**, che riproduce l'articolo 2 del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante disposizioni urgenti per il settore ferroviario, si rappresenta che il comma 1 prevede che, al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Società Rete ferroviaria italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la Società Rete Ferroviaria Italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti: la disposizione ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 prevede che l'efficacia della disposizione del comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'aggiunta del comma **1-bis** all'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, ferme restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati unitamente agli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

25/06/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

